



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Emanuele Sica



IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del 27.05.2020

OGGETTO: Regolamento di attuazione per la disciplina della compensazione tra crediti e debiti dell'amministrazione comunale, i contribuenti e le ditte - Approvazione.

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li 10 GIU, 2020

IL SEGRETARIO
Dr. Andrea D'Amore



ESECUTIVITA'


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

10 GIU, 2020

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li 10 GIU, 2020

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore



L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di maggio, alle ore 19,00, "Sala Erica" in Piazza Santini del Comune di Capaccio Paestum. Alla prima convocazione, in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
ALFIERI Francesco	SI		ACCARINO Pasquale	SI	
SICA Emanuele	SI		MEROLA Angelo	SI	
CILIBERTI Igor	SI		VOZA Italo		SI
MASTRANDREA Antonio	SI		SABATELLA Luca	SI	
DI FILIPPO Antonio	SI		PAOLINO Ulderico	SI	
CIRONE Giovanni	SI		SICA Vincenzo	SI	
NOBILI Stefania	SI		Quaglia Angelo	SI	
MUCCIOLO Fernando Maria	SI		LONGO Francesco	SI	
SCARIATI Antonio	SI				

Sono presenti gli assessori: BELLELLI, DI FILIPPO M.

Consiglieri

Presenti n. 16
Assenti n. 1

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Sica Emanuele, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore. La seduta è pubblica.

Relaziona l'argomento il Consigliere Nobili che evidenzia l'ampio confronto sull'argomento nelle Commissioni e l'importanza di creare un nuovo strumento utile per i contribuenti e per le casse comunali.

II CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- Che le pubbliche Amministrazioni adottano le opportune misure per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per forniture, contratti ed appalti al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi;
- Che è necessario valutare con attenzione le esigenze dei cittadini, in qualità di persone fisiche e giuridiche, sottoposti, sia alle procedure di accertamento dei tributi che alla regolare e sempre in continuo fermento normativo di fiscalità locale, in fase di grave e pesante crisi economica;
- Che ai sensi dell'art. 1241 e ss. del codice civile è ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali;
- Che, la compensazione "locale" resta governata dai regolamenti comunali, che possono vietarla del tutto o ammetterla a precise condizioni. Perciò, nel caso di specie in cui il comune di Capaccio Paestum intende utilizzare questo strumento occorre adottare un provvedimento a riguardo non limitandosi alla sola compensazione "verticale" (all'interno di ciascun tributo) ma prevedendo la possibilità di procedere anche con la compensazione "orizzontale" (cioè esterna, fra tributi diversi). A tal fine, è sempre richiesta un'istanza da trasmettere in via preventiva al Comune.
- Che, anche il credito erariale è liberamente utilizzabile per compensare le somme dovute ai fini di Imu e Tasi con i limiti introdotti dal D.Lgs n.50/2017, poiché l'Imu e Tasi si pagano utilizzando il modello F24 e questo significa che è possibile versare il dovuto usando in compensazione eventuali crediti vantati per imposte erariali (come l'Iva).
- Che, vi è poi una facoltà di compensazione "indiretta" o "impropria", direttamente regolata dalla legge: nell'ipotesi in cui si sia indicato un errato codice tributo (si pensi al pagamento eseguito a titolo di Tasi anziché di Imu);

Considerata la situazione finanziaria in cui versa l'Ente tanto da ritardare o bloccare i pagamenti regolarmente impegnati e da liquidare per le difficoltà di riscossione di crediti stante il difficile momento di congiuntura economica;

Ritenuto di dover adottare le opportune misure organizzative al fine di garantire il tempestivo pagamento delle somme regolarmente dovute in base a scritture contabili da parte dell'Ente;

Preso atto delle richieste effettuate da parte di Ditte e i Contribuenti che, al fine di regolarizzare, in un momento di compressione finanziaria generalizzata anche a livello nazionale, chiedono di poter compensare crediti vantati, nei confronti dell'Ente con debiti derivanti dal mancato pagamento di tributi ed altri debiti nell'ambito delle entrate comunali;

Considerato che, ai fini dell'obbligo di una tenuta contabile in ordine, si ritiene necessario un'operazione di compensazione con le Ditte e i Contribuenti, in qualità di persone fisiche e giuridiche, che hanno debiti con questa Amministrazione con graduale riduzione sia dei residui attivi che passivi;

Considerato che la compensazione è un mezzo di estinzione dell'obbligazione a carattere soddisfattorio, perché ciascun soggetto rimane soddisfatto ottenendo l'estinzione del proprio debito/credito, e che la stessa dovrà essere operata con emissione di mandati vincolati a reversale d'incasso, al fine di consentire la tracciabilità dei movimenti contabili effettuati in entrata ed in uscita;

Visto l'art. 1252 c.c che prevede la compensazione volontaria con la quale le parti possono compensare i debiti con i crediti reciproci;

Ritenuto opportuno di compensare, su richiesta del Creditore, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazione, forniture, appalti canoni e oneri, in compensazione con le somme dovute a seguito di emissione di atti di credito e di iscrizioni a ruolo nei confronti dell'Ente;

Visto il D. lgs n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, del Responsabile del Servizio Tributi;

Acquisito il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il verbale della competente Commissione;

Visto il verbale del collegio dei Revisori Contabili del 22.05.2020;

Sentito il Consigliere Longo che annuncia voto Contrario.

Proceduto alla votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n. 16, astenuti n. 2 (Sabatella Sica Vincenzo). Votanti n. 14, voti favorevoli n. 13, contrari n. 1 (Longo);

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

- 1) **Attuare**, a richiesta dell'interessato, l'istituto di compensazione tra crediti e debiti con le Ditte, persone giuridiche e Contribuenti, persone fisiche, che vantano nei confronti dell'Amministrazione Comunale crediti derivanti da affidamenti di lavori, servizi e rimborsi a fronte di debiti per pagamento canoni, oneri e tributi vari;
- 2) **Di approvare** pertanto il "Regolamento di attuazione per la disciplina della compensazione tra crediti e debiti dell'amministrazione comunale, i contribuenti e le ditte" (Ex art.1, comma 167. Legge 296/2000) e l'allegato "modello A" di richiesta compensazione;
- 3) **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;
- 4) **Di demandare** ai Responsabili dei servizi interessati per gli atti consequenziali;

Con separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: consiglieri presenti n.16, astenuti n.2 (Sabatella, Sica Vincenzo), votanti n.14, voti favorevoli n.13, voti contrari n.1 (Longo), la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare le attività istituzionali.



Comune di Capaccio Paestum
(Provincia di Salerno)

**Regolamento di attuazione per la disciplina della
compensazione tra crediti e debiti dell'amministrazione
comunale, i contribuenti e le ditte**

(Ex art.1, comma 167. Legge 296/2000)



SOMMARIO

Art. 1 – Compensazione relativa a tributi comunali ed altre entrate di competenza del Servizio Tributi.

Art. 2 – Compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali.

Art. 3 – Compensazione tra debiti e spettanze varie dovute dall'Ente locale e debiti di natura tributaria ed extratributaria verso l'Ente.

Art. 4 – Compensazione ed accollo di obbligazioni tributarie ed extratributarie.

Art. 5 – Modulo di richiesta compensazione

Art. 6 – Disposizioni finali

Art. 7 – Entrata in vigore



Art. 1 – Compensazione relativa a tributi comunali ed altre entrate di competenza del Servizio Tributi.

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 167 della legge 27 dicembre 2006 n° 296, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, viene previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali. L'obbligazione tributaria o extratributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, senza interessi, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.

Ai fini di cui al precedente comma 1:


- a) è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su apposito modello predisposto dal Comune, e allegato al presente regolamento (allegato A) dal quale risultano:
 1. i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
 2. i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto, le annualità di riferimento distinto per ogni singolo tributo e l'esatto ammontare del credito compensato;
 - b) la compensazione è ammessa solo se il credito non si è prescritto secondo la specifica disciplina del singolo tributo;
 - c) nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti ovvero, ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto di rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione;
 - d) la compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo; è ammessa invece per le somme dovute a seguito di sentenze relative a controversie tributarie;
 - e) le entrate comunali alle quali si applica l'istituto della compensazione sono: ICI- IMU, TOSAP, Imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, TARSU- TARES- TARI, oneri concessori, servizio idrico integrato.
 - f) nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.
 - g) il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.
2. Il Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.



3. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.
4. Ai sensi dell'art. 1241 e ss. del codice civile, al soggetto debitore di un'entrata tributaria comunale che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di una somma maturata su un tributo comunale, che non si avvale della facoltà di cui ai commi precedenti, viene intimato a mezzo notifica o lettera raccomandata A.R. di provvedere al pagamento del debito ed informato che, in caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dal termine fissato per il versamento, il credito tributario verrà compensato con l'importo a debito tributario. L'ufficio ragioneria, dopo aver riscontrato il perdurare del debito, provvede alla compensazione in termini di cassa del debito entro il limite di importo del credito.

Art. 2 – Compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali.

1. Ai sensi dell'art. 1241 e ss. del codice civile è ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali.
2. Il credito erariale è anch'esso utilizzabile per compensare le somme dovute ai fini di Imu e Tasi giacché si pagano utilizzando il modello F24. Questo significa che è possibile versare il dovuto usando in compensazione eventuali crediti vantati per imposte erariali (come l'Iva) nei limiti introdotti dal Decreto legislativo n.50/2017 che vede abbassato da 15mila a 5mila euro il limite oltre il quale è necessario dotarsi del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito che si vuole usare in compensazione. Inoltre, se il credito è maturato in favore di un soggetto titolare di partita Iva (qualunque sia l'importo da compensare), c'è l'obbligo dell'invio telematico dell'F24, attraverso i canali dedicati dell'agenzia delle Entrate. A queste condizioni, il credito erariale è liberamente utilizzabile per compensare le somme dovute ai fini di Imu e Tasi (ad esempio, in sede di ravvedimento o per pagare gli importi relativi a un accertamento comunale).
3. L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene a lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.
4. Al soggetto debitore di un'entrata comunale che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di una somma, anche finanziaria da trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati, viene intimato a mezzo notifica o lettera raccomandata A.R. a provvedere al pagamento del debito ed informato che, in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il credito verrà compensato con l'importo a debito. L'ufficio ragioneria, dopo aver riscontrato il perdurare del debito dopo la scadenza fissata, provvede alla compensazione in termini di cassa del debito entro il limite di importo del credito.
5. La compensazione viene effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'Ente sia un soggetto solidalmente responsabile con il debitore.



Art. 3 – Compensazione tra debiti e spettanze varie dovute dall'Ente locale e debiti di natura tributaria e extratributaria verso l'Ente.

1. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Capaccio Paestum in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi o che sono destinatari di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, possono avvalersi, su propria iniziativa, della possibilità di compensare i medesimi crediti o le obbligazioni con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie o extratributarie a loro carico.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata a seconda della competenza di cui al comma 3, al Responsabile del procedimento, al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile del Servizio Finanziario, con il quale si intende promuovere la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) *generalità e codice fiscale del contribuente;*
 - b) *il tributo dovuto al lordo della compensazione;*
 - c) *l'esposizione del credito o della obbligazione da compensare ed il relativo titolo;*
 - d) *l'affermazione che con la compensazione del credito o della obbligazione, l'obbligazione verso l'ente si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.*
3. Per la compensazione afferente i Tributi comunali è sempre competente il Funzionario responsabile dei Tributi nominato con delibera di Giunta Comunale. Per tutte le altre tipologie di compensazione, anche quelle ricomprese al successivo comma 7, è sempre competente il responsabile del servizio Finanziario previo nulla osta del responsabile del procedimento.
4. Le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma, ovvero d'ufficio su iniziativa del Responsabile del Procedimento e del Servizio verso cui sorge il credito o il diritto a spettanze varie.
5. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
6. Il Responsabile del Servizio Finanziario dovrà acquisire dai competenti uffici sia la documentazione inerente il credito maturato dal creditore o la concessione di spettanze varie, che i debiti tributari o extra tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione.
7. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi e spettanze varie ed i debiti tributari ed extra tributari del medesimo soggetto, può avvenire soltanto su istanza di parte e la pedissequa adozione di un provvedimento di autorizzazione da parte della Giunta Comunale. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.
8. Il contribuente che intende avvalersi spontaneamente di tale facoltà può concordare con il Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente un piano di rientro di dilazione/rateizzazione che definisce fasi e tempi di rientro del debito tributario o extratributario.



9. Il Responsabile del procedimento e/o del Servizio del Comune verso cui sono vantati crediti oppure spettanze in genere dal contribuente, all'atto dell'avvio del procedimento di liquidazione richiede preventivamente all'ufficio tributi, e ne dà atto nel procedimento di liquidazione, il nulla osta alla liquidazione e al pagamento dei crediti e/o delle spettanze in genere. Se dalla verifica emerge una situazione debitoria verso l'ente, il Responsabile del procedimento e/o del Servizio Finanziario, deve avviare immediatamente l'istituto della compensazione d'ufficio per il recupero intero o parziale del debito tributario o extratributario. Qualora il credito vantato sia inferiore al debito tributario o extra tributario, il debito residuo può essere oggetto di uno specifico piano dilazione/rateizzazione per il pagamento a saldo e stralcio integrale del debito tributario o extratributario.

Art. 4 - Compensazione ed accollo di obbligazioni tributarie ed extratributarie

1. In caso di debiti tributari o extratributari derivanti dall'attività accertativa e/o di riscossione coattiva, di importi pari o superiori ad € 10.000,00, il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria può proporre all'Ente la cessione totale o parziale, in piena proprietà, di beni immobili in sostituzione dell'adempimento originario di versamento, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, purché di valore non inferiore all'obbligazione stessa.
2. Gli immobili di cui al comma 1 possono essere sia terreni che fabbricati siti esclusivamente nel territorio del Comune di Capaccio Paestum.
3. Il Comune e per esso la Giunta, nell'ambito della procedura accertativa e/o riscossione coattiva, qualora emerga situazione di obiettiva difficoltà economica e/o mancanza di liquidità del soggetto passivo, può valutare di accettare la proposta di "*datio in solutum*" (prestazione in luogo dell'adempimento), previa apposita istruttoria valutativa e di fattibilità del servizio patrimonio. Il termine per l'istruttoria è di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il termine per la valutazione da parte della Giunta è di 30 giorni, decorrente dal termine dell'istruttoria e trasmissione degli atti alla Giunta Comunale, che si esprimerà sulla base dei seguenti criteri:
 - a. della realizzabilità del credito in rapporto alle disponibilità del debitore;
 - b. del valore del bene proposto in pagamento, stimato dal servizio patrimonio, tenuto conto anche dei pesi, oneri e vincoli gravanti sullo stesso, che dia anche una valutazione del grado di realizzabilità di un'eventuale futura vendita del bene;
 - c. dell'interesse all'acquisizione del bene al patrimonio immobiliare del Comune, anche tenuto conto degli usi ipotizzabili.
 - d. degli effetti che la *datio in solutum* — prestazione in luogo dell'adempimento può produrre sul bilancio comunale, espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario e dall'Organo di Revisione;
4. Nella proposta di cessione di beni immobili di cui al comma 1, in pagamento totale del debito, il contribuente è tenuto a specificare che nulla avrà a che pretendere dall'Ente qualora il bene proposto abbia un valore superiore al debito maturato nei confronti del Comune e che cesserà ogni eventuale materia del contendere fondata, direttamente o indirettamente, sugli immobili oggetto di accertamento;
5. In caso di accettazione da parte del Comune della proposta di cessione di beni immobili di cui al comma 1 sono a carico del contribuente le spese per l'eventuale frazionamento dell'immobile, le spese contrattuali e fiscali, i compensi spettanti al concessionario della



riscossione per i provvedimenti emessi, il rimborso delle spese sostenute dall'agente di riscossione e le spese di perizia sostenute dal Comune;

6. In caso di coobbligazione è ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario fino all'estinzione del debito. L'obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione tra debiti dovuti dall'accollato e crediti vantati dall'accollante nei confronti del Comune, in relazione al medesimo tributo, anche se riferito a diversi anni d'imposta.
7. L'ufficio competente all'istruttoria della pratica è sempre il servizio Patrimonio previo acquisizione del parere dal Responsabile Finanziario.

Art. 5 – Modulo di richiesta compensazione

1. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui agli articoli precedenti deve presentare al Comune, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
 - d) indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
 - e) l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora si stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
2. L'allegato modulo di "*richiesta compensazione*" è approvato per la prima volta con il presente regolamento "Allegato A". Successivamente potrà essere modificato, adeguandolo alle esigenze del presente regolamento, dal competente Responsabile del Servizio.


Art. 6 – Disposizioni finali

Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento integra il Regolamento Generale delle Entrate del comune di Capaccio Paestum.

Art. 7 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Delibera di Consiglio Comunale che lo ha approvato.



Anno di imposta	IMPORTI A CREDITO		Note
	Acconto €.	Saldo €.	
Totale a credito			

DIFFERENZA A CREDITO _____

DIFFERENZA A DEBITO _____

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del Regolamento di attuazione per la disciplina della compensazione tra crediti e debiti dell'amministrazione comunale, i contribuenti e le ditte, CHIEDE la compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi e spettanze varie ed i debiti tributari ed extra tributari: *(descrivere il bene o la prestazione di servizi e spettanza varie proposti per la compensazione)* _____

con *(descrivere i debiti tributari ed extratributari oggetto di compensazione)*: _____

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento chiede la compensazione dei debiti tributari e/o extratributari *(descrivere i debiti tributari ed extratributari oggetto di compensazione)*: _____

mediante la cessione di beni: *(descrivere il bene proposto per la compensazione)* _____

DICHIARA inoltre

- di non aver richiesto il rimborso delle somme versate in eccedenza;
- di procedere al pagamento della differenza a debito sopra evidenziata;
- di riportare al periodo successivo la differenza a credito sopra evidenziata;
- di aver richiesto a rimborso la differenza a credito sopra riportata con istanza di cui a protocollo comunale n. _____ del _____;
- di aver richiesto a rimborso la differenza con la presente istanza;


Allegati:

- fotocopia di n. _____ modelli F24 o bollettini postali attestanti l'avvenuto versamento;

Data _____

Firma _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati personali, raccolti da questo ente o comunque forniti allo stesso, è finalizzato unicamente allo svolgimento del seguente compito istituzionale: Il trattamento avverrà presso la sede del Comune, in Via Vittorio Emanuele, e dell'Ufficio Tributi, in Via Magna Grecia – pal. Pingaro, con l'utilizzo di procedure informatizzate e anche senza l'ausilio di elaboratori, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza; i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti da leggi o da regolamento; dei dati potranno venire a conoscenza i Responsabili degli Uffici nella loro qualità di responsabili del trattamento nonché i dipendenti e collaboratori anche esterni dell'ente quali incaricati del trattamento; il conferimento dei dati è in genere facoltativo; il Comune segnala espressamente i casi in cui i dati devono obbligatoriamente essere conferiti; in ogni caso i dati sono necessari per portare a termine le attività e i procedimenti amministrativi; la mancata indicazione comporta che gli atti e le attività amministrative saranno effettuate anche in mancanza di fornitura dei dati; agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste per l'esercizio dei diritti possono essere inoltrate all'Ufficio Protocollo del Comune di Capaccio Paestum (SA), tel. 0828/812111. E-mail: protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it.





Comune di Capaccio Paestum

(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.C.

(Art. 49, comma 1, d.lgs 267/2000)

OGGETTO: Regolamento di attuazione per la disciplina della compensazione tra crediti e debiti dell'amministrazione comunale, i contribuenti e le ditte – Approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere

FAVOREVOLE

[Signature]
IL RESPONSABILE

Data 21.05.2020

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

RESPONSABILE AREA P.O.

Contabilità e Finanze

Dott. Francesco Sorrentino

Data 21.5.2020

[Signature]



**COMUNE DI
CAPACCIO PAESTUM**

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Parere del Collegio dei Revisori

Verbale n.15 del 22/05/2020

Oggetto: Parere alla proposta di Deliberazione di C.C. trasmessa a mezzo pec in data 20/05/2020 ad oggetto: "Regolamento di attuazione per la disciplina della compensazione tra crediti e debiti dell'amministrazione comunale, i contribuenti e le ditte" (Ex art.1, comma 167. Legge 296/2000)".

Il Collegio

Premesso che:

- l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
- l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020".
- con Decreto Legge n. 34 del 19/5/2020 sono stati uniformati i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 Luglio 2020 concernente il bilancio di previsione;

Considerato che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 30/12/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di esercizio 2020/2022;

Esaminata

- la bozza di regolamento, allegata alla proposta di deliberazione di C.C., trasmessa a mezzo pec in data 20/05/2020, disciplinante l'applicazione dell'istituto della compensazione "verticale" (all'interno di ciascun tributo) ed orizzontale" (cioè esterna, fra tributi diversi) concessa a contribuenti ed imprese, azionabile tramite un'istanza da trasmettere in via preventiva al Comune;

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
Ufficio Protocollo

E

Protocollo N.0018999/2020 del 26/05/2020

Tenuto conto che:

- ai sensi dell'art. 1241 e ss. del c.c. è ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali;
- l'art. 1252 c.c prevede la compensazione volontaria con la quale le parti possono compensare i debiti con i crediti reciproci;
- le pubbliche Amministrazioni adottano le opportune misure per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per forniture, contratti ed appalti al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi;
- la proposta di deliberazione in oggetto è attendibile e coerente con gli obiettivi di finanza pubblica;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile finanziario, ai sensi dell'art.49 del TUEL;


ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 20/05/2020 ad oggetto: "Regolamento di attuazione per la disciplina della compensazione tra crediti e debiti dell'amministrazione comunale, i contribuenti e le ditte" (Ex art.1, comma 167. Legge 296/2000)", ai sensi dell'art.239 del TUEL.

Li 22/05/2020

Il Collegio dei Revisori


Il Presidente Dr. Guido Guida



Il Componente Dr. Costantino Sessa



Il Componente Dr. Francesco Salerno




Su regolare convocazione, nella Sede Comunale del Caspoggio, si è riunita la Commissione Statuto e Regolamento. Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Giancarlo Pano.
Sono presenti: NOBILI STEFANIA, PANO ULDENGO, QUAGLIA ANGELO, SABATELLA LUCA, SICA EMANUELE -

La Commissione passa ad esaminare gli argomenti posti all' o.d.g. del passato C.C. del 27.05.2020 p.v. in particolare modo quelli rientranti nelle competenze della presente Commissione ovvero il Regolamento 1170 - D. 166/2019. La Commissione, esaminata la proposta di regolamento che adeguava l'imposta municipale propria a quanto sancito dalla Legge Finanziaria 2020, all'unanimità approva la proposta di Regolamento 1170.

La Commissione passa all'esame del punto n. 2 dell'ordine o.d.g. e, evidenziata la carenza eseguita sul proposto regolamento della descrizione delle competenze di cui al punto 13 dell' o.d.g. del passato C.C., la maggioranza approva il proposto regolamento mentre la minoranza si riserva -

Del che è Verbale

Il Presidente
tefano

Il Segretario verbalizzante


Su regolare convocazione, nella sede comunale del Cafpolungo, si è tenuta la Commissione Statuto e Regolamenti.

Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante *Flackaferri*
Sono presenti: SICA - NOBILI - SABATINI - PACINO - QUARANTA.

Si passa all'esame del punto all'ò.d.g. e la Commissione esamina le integrazioni apportate al proposto regolamento dopo averne discusso la maggioranza approvata e la riunione si riserba.

Si rinviene alla seduta di c.c. per l'approvazione e l'entrata in vigore del regolamento medesimo.

La Commissione non avendo altro da discutere, scioglie la seduta.

Del che è verbale
Il Presidente
Stefano Ricci

Il Segretario Verbalizzante
Flackaferri


Addei ventuno del mese di Maggio dell'anno 2020 presso la sede Comune del Capoluogo, si è riunita la Commissione di cui all'oggetto, per discutere il seguente o.d.g.: argomenti del c.c. del 27/05/2020 c.a.


Seo Presenti: Azzurro Pasquale, Ciliberti Igor, Croce Giovanni, Di Filippo Antonio, Mostardrea Antonio, Nardo Angelo, Muscolo Fausto Maria, Neri Stefano, Paolo Ubaldo, Quaglia Angelo, Sottili Luca, Sorrenti Antonio, Siragusa Emanuele.

Seo Assenti: Longo Francesco, Vota Italo.

Segue la lettura di rapporto verbalmente r.l. di Franco Vito. Il Presidente constata il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto degli argomenti posti all'o.d.g. del presio Consiglio Comune del 27/05/2020 c.a. e la maggioranza appoggia all'unità gli stessi, mentre l'opposizione "ovvero la minoranza" si riserva in Consiglio Comune di esprimere il proprio parere. Il Presidente esortando i parti all'o.d.g. era avendo altro da opporre, dichiara scelta la seduta letta confermata e sottoscritta.

Il Segretario Verbalmente


Il Presidente


14
Commissione Politica Sociali - Scuola - RIBBUEA ISTRUZIONE
Il giorno ventuno maggio dell'anno 2020, si è
riunita la Commissione Politiche Sociali - Scuola
Ribbuea Istruzione, a seguito di regolare convocazione
Prot. n. 18254 del 20.05.2020, presso l'Aula
Consigliare di Palazzo Capoluogo per discutere gli
documenti iscritti all'ordine del giorno iscritti
nel prossimo Consiglio Comunale * la Commissione
discusse tutti i punti all'ordine del giorno,
stabilisce che la maggioranza si favorisce
mentre la minoranza si ritiene in
conflitto Comunale -

IL SEGRETARIO
Roberto Alfano

IL PRESIDENTE
Gemma

* Alla seduta sono presenti i componenti:
Acciarino Pasquale, Ciliberti Ippolito, Grano Giovanni
Di Filippo Antonio, Mastandrea Antonio, Merola
Angelo, Mucedola Fernando Maria, Nobile Stefano
Palumbo Udenzo, Pajese Angelo, Sbarrella Lucia,
Serranti Antonio, Sica Emanuele.

IL SEGRETARIO
Roberto Alfano


IL PRESIDENTE
Gemma

redare
petra
ntia
is
P


Il primo ventuno del mese di maggio, si è riunita la Commissione bilancio e finanze appositamente convocata con nota prot. 18256 del 20.05.2020, presso la sede Comunale del Comune di Capaceo. Sono presenti i componenti: Acciaro Pasquale, Albanti Ippolito, Cirone Giovanni, Di Filippo Antonio, Mastandrea Antonio, Merola Angelo, Moeulo Fernando Maria, Nobili Stefania, Pedrino Ubaldo, Ragusa Angelo, Sibatella Lucia, Scariati Antonio, Sica Emanuele.

La Commissione passa alla discussione di tutti i punti dell'ordine del giorno del Prodotto Comunitario Comunale che si terrà in data 27.05.2020. da maggio 2020 approva la minoranza di risorse in Comune Comunale.

IL SEGRETARIO
Nobili Anna

IL PRONDATE:


1355 (6)



COMMISSIONE 21 - 05 - 2020

Pianificazione Territoriale
seduta del

Il giorno ventuno del mese di maggio, l'anno duemilaventis a spirito di regolare convocazione prot. n. 18257 del 20.05.2020 -
Presso la sede Comunale del Comune di S. Ippolito la Commissione Pianificazione Territoriale - U.L.P.P. Edilizia Privata svolge la funzione di segretario verbale tanto la dottoressa dott.ssa Roberta Uffers. Alle ore 11:30 sono presenti: Consiglieri: Arcangelo Bispolo, Albino Ippolito, Cirone Giovanni, Di Filippo Antonio, in qualità di Presidente, Mastandrea Antonio, Merola Angelo, Mucedolo Fernando Mario, Nobili Stefano, Polino Uldoneo, Quarta Angelo, Sabatello Luca, Scariati Antonio, discutendo la Commissione passa alla discussione di tutti gli argomenti presenti all'ordine del giorno, del prossimo Consiglio Comunale la maggioranza approva, mentre la minoranza si riserva in Consiglio Comunale.

IL SEGRETARIO

Roberta Uffers

IL PRESIDENTE

Di Filippo Antonio

